

EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

Considerato:

CHE le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato sono finalizzate a limitare i contagi da COVID-19;

CHE le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

VISTO l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 6 agosto 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi, determinato per effetto della insorgenza di più clusters territorializzati e per la incidenza nel computo dei positivi (in permanenza sul territorio della Regione) di un numero assai significativo rientranti da soggiorni, anche temporanei, da Malta, con crescente progressione nel corso delle ultime 72 ore;

CONSIDERATI anche i dati dell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che confermano, inoltre, l'aumento del contagio anche in Spagna e in Grecia, con il pericolo concreto che l'incremento dei rientri di cittadini siciliani presso la propria abitazione o dimora da queste nazioni possa incrementare la diffusione del virus;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 luglio 2020, recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e la successiva ordinanza del 24 luglio 2020, che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per i soggetti che, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, abbiano soggiornato o transitato in Bulgaria o Romania;

VISTA l' Ordinanza n. 32 del 12.08.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

AVVISA

- 1) I cittadini siciliani, residenti o domiciliati nell'Isola, che dalla data del 14 agosto 2020 siano rientrati dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:
- a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto;
- b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
- c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria;
- d) permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell'I I giugno 2020, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti;

- e) essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarantena.
- 2) I soggetti non residenti o non domiciliati nell'Isola che facciano ingresso in Sicilia dalla data del 14 agosto 2020 provenendo dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:
- a) registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto;
- b) utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme Apple Store e Android, l'applicazione "SiciliaSiCura"), con finalità di contatto con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute;
- c) essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territorialmente competenti, per le finalità di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020;
- d) indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto con soggetti estranei al proprio nucleo familiare.
- Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente valuta di sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.

Fermo restando i protocolli nazionali e regionali vigenti, nel luogo di lavoro l'uso della mascherina é sempre obbligatorio per tutti i funzionari e dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. l, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. aventi sede, anche territoriale, in Sicilia, nonché per l'utenza. È, altresì, obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all'aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. Rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo I I dell'Ordinanza contingibile e urgente del 13 giugno 2020, n. 25, del Presidente della Regione.

Il call center regionale di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020, mediante il numero verde 800.458787, é il recapito telefonico di riferimento per la necessaria assistenza informativa a tutti i soggetti interessati dalle previsioni contenute nell'Ordinanza su citata. I servizi di contatto sono organizzati in lingua italiana ed in lingua inglese e devono ricomprendere le informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati al sito web dedicato.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Ordinanza n. 32 del 12.08.2020 del presidente della Regione Siciliana, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti.

L' Ordinanza n. 32 del 12.08.2020 del Presidente della Regione Siciliana ha validità fino al 10 settembre 2020 compreso.

La mancata osservanza degli obblighi di cui all' Ordinanza n. 32 del 12.08.2020 del Presidente della Regione Siciliana, comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge

JOPPOLO GIANCAXIO, 13 Agosto 2020